

*COMUNE DI VILLA SANT'ANTONIO*  
*PROVINCIA DI ORISTANO*

Approvato con deliberazione  
del Consiglio Comunale n.38  
del 18.07.2007

Modificato con deliberazione  
del Consiglio Comunale n. 14  
del 03/08/2011

*REGOLAMENTO PER GLI INCARICHI*  
*PROFESSIONALI DI INGEGNERIA E*  
*ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE*  
*A 100.000 EURO*

Le modifiche sono riportate in carattere grassetto

Art. 1  
OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, all'urbanistica e alla paesaggistica, dei servizi affini di consulenza scientifica e tecnica di importo inferiore a 100.000 Euro, di cui all'art. 91 del D.Lgs n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni e, per quanto applicabile, all'art. 62 del Regolamento d'attuazione della medesima.

Art. 2  
DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

**Ai sensi dell'art. 11, comma 18 della L.R. n. 5/2007 e dell'art. 262 comma 2 del D.P.R. 207/2010, l'importo presunto dei compensi relativi ai servizi di cui al presente regolamento, è stimato ai sensi delle tariffe professionali vigenti. Per le prestazioni accessorie non comprese in dette tariffe si farà riferimento all'effettivo valore di mercato e con riferimento agli importi posti a base di gara. La procedura di calcolo per la determinazione del valore dell'incarico sarà allegata all'avviso pubblico.**

Art. 3  
TIPOLOGIA DI INCARICHI

Sono soggetti alla disciplina del presente regolamento gli incarichi nelle materie di cui all'art. 1 relativi a:

- a) progettazione
- b) direzione lavori
- c) coordinamento per la sicurezza
- d) collaudo (statico, tecnico amministrativo, funzionale)
- e) prestazioni necessarie alla progettazione
- f) prestazioni di supporto alle attività di progettazione ed esecuzione
- g) pianificazione urbanistica
- h) Attività di verifica e validazione dei progetti**

La procedura di affidamento degli incarichi di cui all'art. 91, del D.Lgs n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni è preceduta dall'attestazione del Responsabile del Procedimento circa la sussistenza delle condizioni, previste dall'art. 90, comma 6, del D.Lgs n. 163/2006, e **art. 11, comma 4 della L.R. n. 5/2007** che consentono di reperire le professionalità necessarie al di fuori della struttura organizzativa dell'ente.

Art. 4  
TIPOLOGIE DI SOGGETTI INCARICABILI

Gli incarichi di cui al presente Regolamento possono essere affidati a:

- a. Professionisti singoli;
- b. Professionisti associati nelle forme di cui alla legge 23.11.1936, n. 1815 e successive modificazioni, **ivi compresi, per gli interventi che lo richiedono, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;**
- c. Società di professionisti come definite dall'art. 90, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 163/2006;
- d. Società di Ingegneria come definite dall'art. 90, comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 163/2006;
- e. raggruppamenti temporanei tra i soggetti sopraelencati. In caso di raggruppamento deve essere espressamente indicato l'impegno di tutti i soggetti a costituire il raggruppamento al momento dell'assegnazione di un incarico;

- f. **Consorzi stabili di società di professionisti di cui alla lettera c) e di società di ingegneria di cui alla lettera d), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni e che abbiano deciso di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura d'impresa operando nel settore della progettazione, direzione lavori e prestazioni accessorie.**

**Ai sensi dell'art. 11 comma 8 della L.R. n. 5/2007, i soggetti e i raggruppamenti di cui alle lettere b), c), d), e) e h) sono obbligati a indicare, in qualità di co-progettista, almeno un professionista iscritto all'albo professionale ovvero in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla normativa europea, da meno di cinque anni.**

#### Art. 5

##### CAUSE D'ESCLUSIONE

Non possono risultare affidatari di incarichi disciplinati dal presente Regolamento i soggetti di cui all'art. 4 del presente Regolamento che:

1. si trovino nelle condizioni previste **dall'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006** e successive modifiche e integrazioni;
2. si trovino in rapporti di lavoro incompatibili per legge con l'esercizio della libera professione;
3. in precedenti esperienze di lavoro con il Comune di Villa Sant'Antonio hanno dimostrato inadeguata professionalità e/o scarsa disponibilità e collaborazione con il responsabile Unico del Procedimento;
4. abbiano presentato richiesta di partecipazione sia singolarmente che in associazione e/o raggruppamento **e/o consorzio** o partecipano contemporaneamente a più di una associazione e/o raggruppamento **e/o consorzio**;

L'assenza di cause di esclusione deve essere oggetto di dichiarazione da parte dei professionisti nelle forme di legge contestualmente alla domanda di partecipazione per gli incarichi.

Qualora, a seguito di controllo d'ufficio disposto, a norma di legge, dall'Amministrazione comunale sulle dichiarazioni rese, sia accertata la sussistenza delle cause di esclusione di cui al presente articolo, l'affidatario di incarichi disciplinati dal presente Regolamento è dichiarato decaduto.

#### Art. 6

##### PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

L'affidamento dell'incarico di progettazione può avvenire, a insindacabile giudizio del Responsabile del Servizio competente, secondo le seguenti procedure:

- a) Procedura aperta, ristretta o negoziata con pubblicazione del bando con le modalità previste dal D.Lgs n. 163/2006 per l'affidamento di contratti di importo pari a quello da affidare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
- b) Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previa selezione di almeno cinque operatori economici da consultare, se sussistono in tale numero operatori idonei come stabilito dall'art. 91, comma 2 del D.Lgs n. 163/2006;
- c) In Economia, ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.Lgs n. 163/2006, limitatamente a incarichi di importo inferiore a **40.000,00 EURO**, previo inserimento dell'affidamento in economia dei servizi tecnici, nel regolamento comunale per l'affidamento dei servizi in economia fatto salvo il rispetto di quanto previsto all'art. 125, comma 10 del D.Lgs n. 163/2006.

E' consentito il conferimento dell'incarico in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

1. In casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure di selezione. I casi d'urgenza devono essere certificati dal Responsabile del Servizio competente e non devono essere determinati da ritardi o negligenza dell'amministrazione;
2. In caso di incarichi aventi ad oggetto il completamento di attività già realizzate in base ad un contratto precedente, quando il nuovo contratto sia essenziale al completamento delle attività medesime e/o al raggiungimento dei risultati per il quale l'incarico è stato conferito.

#### Art. 7

##### CRITERI DI AFFIDAMENTO

L'affidamento sarà conferito all'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose determinate sulla base di uno dei seguenti criteri:

1. Prezzo più basso;
2. Offerta economicamente più vantaggiosa;

La scelta del criterio di aggiudicazione è di competenza del Responsabile del Servizio competente.

E' facoltà del Responsabile del Servizio competente l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'**art. 20, comma 7 del D.Lgs n. 5/2007**. L'applicazione di detta procedura di esclusione deve essere indicata nell'avviso pubblico di selezione.

#### Art. 8

##### PROCEDURA APERTA, RISTRETTA E NEGOZIATA CON PUBBLICAZIONE DEL BANDO

L'affidamento degli incarichi con le procedure di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) avverrà previo avviso pubblicato all'Albo Pretorio **on-line** del Comune e **sul sito Regionale**.

##### 1. CONTENUTO DELL'AVVISO

L'avviso per l'affidamento dell'incarico deve contenere:

- a) Modalità di presentazione della domanda di ammissione,
- b) oggetto dell'incarico;
- c) requisiti richiesti;
- d) importo a base d'asta dell'incarico;
- e) tempi di esecuzione;
- f) altre indicazioni relative alla prestazione;
- g) termine per la presentazione delle candidature;
- h) criteri di valutazione dei curriculum, in riferimento ai titoli di studio e specializzazione nonché all'esperienza posseduta specificatamente per la tipologia di opere oggetto dell'affidamento;
- i) eventuale valutazione in presenza di giovani professionisti;
- j) eventuali altri criteri di valutazione specifica in relazione all'incarico.

##### 2. VALUTAZIONE

La valutazione delle candidature presentate viene effettuata dal Responsabile del Servizio competente che può, a propria discrezione, avvalersi della consulenza di altri collaboratori ritenuti competenti.

La valutazione sarà effettuata sulla base della formazione culturale, professionale e della qualità dell'esperienza e della capacità professionale, in relazione all'incarico da affidare, oltre a quanto altro eventualmente indicato nell'avviso.

I requisiti minimi di partecipazione e i criteri di valutazione saranno stabiliti dal Responsabile del Servizio competente nell'avviso, in base alle specifiche tipologie dell'incarico da affidare.

Si potrà anche tenere conto dell'esito di altre prestazioni del candidato, soddisfacenti o negative, precedentemente prestate all'Ente.

## Art. 9

### ALBO DEI PROFESSIONISTI

Per l'affidamento degli incarichi mediante procedura ex art. 6, comma 1, lettere b) e c) del presente regolamento, verrà istituito apposito Albo dei Professionisti.

#### 1. FORMAZIONE DELL'ALBO

L'Albo sarà inizialmente pubblicizzato tramite avviso pubblicato all'Albo Pretorio **on-line** del Comune e sul sito **regionale**, il quale deve riportare:

- ⊗ Le modalità di presentazione della domanda di inserimento dell'Albo;
- ⊗ I requisiti minimi necessari per l'inserimento nell'Albo;

E' ammessa l'iscrizione fino a tre categorie di lavoro e/o attività.

L'Albo sarà tenuto e aggiornato a cadenza annuale tramite pubblicazione di un avviso con le modalità di cui al punto precedente a cura del Responsabile del Servizio competente.

L'approvazione dell'Albo e degli aggiornamenti annuali è di competenza del Responsabile del Servizio.

La valutazione del possesso dei requisiti minimi necessari per l'inserimento nell'albo sarà di esclusiva competenza del Responsabile del Servizio.

**In occasione dell'aggiornamento annuale, gli iscritti all'Albo devono confermare la propria iscrizione oppure** presentare eventuali aggiornamenti del curriculum e/o della documentazione all'atto dell'aggiornamento annuale dell'Albo. Negli stessi termini gli iscritti possono chiedere la variazione delle categorie di lavoro e/o attività per i quali sono iscritti.

La formazione dell'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, ma semplicemente l'individuazione dei soggetti ai quali affidare incarichi professionali di importo inferiore a 100.000 EURO; l'acquisizione della candidatura non comporterà pertanto l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune, né l'attribuzione di alcun diritto al candidato, in ordine dell'eventuale conferimento.

Accertato il possesso dei requisiti richiesti, i richiedenti saranno inseriti nell'albo in ordine cronologico di arrivo della richiesta all'Ufficio Protocollo.

La scelta dei nominativi inseriti nell'albo, ai quali rivolgere la richiesta di offerta sarà effettuata nel rispetto del principio di rotazione.

#### 2. CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Il Comune dispone la cancellazione dall'Albo degli iscritti che:

- a. **Non abbiano confermato la propria iscrizione all'atto dell'aggiornamento annuale;**
- b. Abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- c. Abbiano abbandonato un incarico precedentemente conferito;
- d. Non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati o abbiano fornito prodotti non validi per l'Ente; nel rispetto dei limiti finanziari e di costo, anche in sede di realizzazione;
- e. Abbiano richiesto la cancellazione dagli elenchi;
- f. Siano in contenzioso con l'Amministrazione.

La cancellazione dall'Albo è comunicata all'interessato con lettera raccomandata. Coloro che sono stati cancellati dall'Albo ai sensi del precedente comma, possono richiedere una nuova iscrizione trascorsi cinque anni dalla data di cancellazione.

Art. 10  
DIVIETO DI CUMULO

Qualunque sia la procedura adottata per il conferimento dell'incarico, è fatto divieto l'affidamento a operatori economici già affidatari di altro incarico nell'anno precedente alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione o dell'invito, in caso di procedura negoziata.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica in caso di assenza di operatori economici idonei.

ART. 11  
RINVIO DINAMICO

Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

In tali casi, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 12  
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.